

TRAPANI SHARK S.R.L.

VIA DELLA CUBA N. 8 - 91100 - TRAPANI (TP)

Capitale sociale euro 10.000,00 i.v.

P.iva 04628590871

Rea di Trapani TP 202837

trapanishark@pec.it



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIALE

Delibera dell'amministratore unico del 26/09/2024

(rev. 2 11/11/2025 -stagione sportiva 2025/2026)

PARTE SPECIALE

Premessa: Analisi del rischio reato

Parte Speciale 1: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Parte Speciale 2: Reati Societari e Reati di abuso di mercato

Parte Speciale 3: Omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Parte Speciale 4: Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di utilità illecite

Parte Speciale 5: Reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento e Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Parte Speciale 6: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Parte Speciale 7: Delitti di criminalità organizzata

Parte Speciale 8: Reati ambientali

Parte Speciale 9: Reati di corruzione tra privati

Parte Speciale 10: Frode in competizioni sportive

Parte Speciale 11: Reati tributari

Parte Speciale 12: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

PREMESSA

ANALISI DEL RISCHIO REATO

Le indagini preliminari di *self-assessment* hanno permesso di verificare ed evidenziare la sussistenza di rischi di reato in seno alle singole aree aziendali, ma questo aspetto era da considerarsi naturale nell'ambito di una società di calcio di recente costituzione che è al suo primo anno di calcio professionistico, dove i gap relativi alla struttura portante del Sistema di gestione e di controllo sono rappresentati da:

- ✓ **Assenza del Modello di organizzazione e controllo 231**
- ✓ **Assenza del Sistema Disciplinare Sanzionatorio**
- ✓ **Assenza del Codice Etico**
- ✓ **Assenza della nomina dell'Organismo di Vigilanza e dei relativi meccanismi di funzionamento, compreso stanziamenti autonomi a favore dell'esercizio dei poteri di iniziativa e controllo previsti dal dlgs 231/2001**
- ✓ **Assenza di deleghe formalizzate**
- ✓ **Governance nella totalità in possesso dell'Amministratore Unico che riveste la medesima carica nella società Sport Invest s.r.l. che detiene il 100% della quota di partecipazione al capitale sociale dell'F.C. TRAPANI SHARK s.r.l.**

Pertanto, con l'introduzione di quanto sopra, la società ha di fatto avviato un percorso effettivo di miglioramento organizzativo volto alla prevenzione ed alla mitigazione dei reati specifici che sarà oggetto della vigilanza periodica sull'adozione ed efficace attuazione da parte dell'Organismo di Vigilanza nominato all'uopo dalla stessa.

In questa fase iniziale di implementazione del modello, si è ritenuto opportuno attribuire un livello di rischio di commissione dei reati 231 MEDIO - ALTO, in relazione alla quasi totalità delle singole aree aziendali. Infatti, il rischio ALTO si è attribuito a quelle aree sensibili dove le funzioni coinvolte che intervengono sono generalmente due; mentre si è attribuito un livello di rischio MEDIO dove risulta presente l'intervento del Sindaco Unico che svolge i suoi doveri nel pieno rispetto dell'art. 2403 del codice civile e precisamente: "vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento". Inoltre, può esercitare i suoi poteri nel rispetto dell'art. 2403 – bis del Codice civile e precisamente:

- 1) In qualsiasi momento può eseguire atti di ispezione e controllo;
- 2) può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 3) Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate e/o collegate, nonché con la società di revisione e l'Organismo di vigilanza, ai sensi del Dlgs 231/2001.

La presente parte speciale della Società TRAPANI SHARK s.r.l. punta il suo focus su quei reati la cui commissione è ritenuta rilevante nell'ambito del settore sportivo della pallacanestro professionistica. Pertanto, all'interno di ogni singolo reato vengono indicati dei principi di comportamento generale volti alla prevenzione dello stesso che i destinatari del modello devono uniformarsi in aggiunta alle regole stabilite nel CODICE ETICO della società e della Lega sportiva di appartenenza.

Inoltre, la Società al fine di attenuare il livello di rischio stabilito nell'analisi di risk – assessment che segue, ha intenzione di procedere prossimamente ove ritenuto opportuno nell'elaborazione di specifiche procedure e precisamente:

- ✓ Procedura gestione dei rapporti con la P.A.
- ✓ Gestione degli approvvigionamenti e degli incarichi professionali
- ✓ Transazioni finanziarie
- ✓ Redazione dei bilanci
- ✓ Sponsorizzazioni ed omaggi, diritti televisivi
- ✓ Gestione e selezione delle risorse umane
- ✓ compravendita di calciatori e rapporti con i procuratori ed agenti degli stessi
- ✓ Organizzazione dell'evento sportivo, culturale e spettacoli in genere
- ✓ Regolamento per l'uso dei sistemi informatici

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo :

AREE SENSIBILI – INDICAZIONE PARTE SPECIALE REATI – FUNZIONI COINVOLTE – LIVELLO DI RISCHIO

ATTIVITA' SENSIBILI	REATO	FUNZIONI COINVOLTE	LIVELLO DI RISCHIO
	PARTE SPECIALE 1		
gestione dei rapporti e degli adempimenti nei confronti degli organismi sportivi nazionali ed internazionali	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Amministratore unico – Dirigente responsabile rapporti con la F.I.P.- Segretario generale	ALTO
negoziazione/stipulazione di contratti, concessione, autorizzazioni, licenze per l'esercizio delle attività aziendali	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Amministratore unico – Dirigente responsabile rapporti con la F.I.P.- Segretario generale	ALTO
gestione dei rapporti con enti pubblici ispettivi	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Amministratore unico – Dirigente responsabile rapporti con la F.I.P.- Segretario generale	ALTO
La gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Amministratore unico – Dirigente responsabile rapporti con la F.I.P. - CFO - Segretario generale	ALTO
gestione del ciclo attivo	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Amministratore unico – CFO -Società di revisione - consulente fiscale - segretario generale	MEDIO
gestione del ciclo passivo e l'approvvigionamento di beni e servizi	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Amministratore unico – – CFO -Società di revisione - consulente fiscale - segretario generale	MEDIO
omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni liberali, spese di rappresentanza, diritti pubblicitari e televisivi	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Amministratore unico - responsabile commerciale e marketing	ALTO
gestione delle risorse finanziarie e di cassa, transazioni finanziarie	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Amministratore unico – CFO -Società di revisione - consulente fiscale -	MEDIO

		segretario generale	
gestione trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Amministratore unico- consulente del lavoro	ALTO
ATTIVITA' SENSIBILI	PARTE SPECIALE 2	FUNZIONI COINVOLTE	LIVELLO DI RISCHIO
gestione del ciclo attivo	REATI SOCIETARI E REATI ABUSO DEL MERCATO	Amministratore unico – CFO -Società di revisione consulente fiscale - segretario generale	MEDIO
gestione del ciclo passivo e l'approvvigionamento di beni e servizi	REATI SOCIETARI E REATI ABUSO DEL MERCATO	Amministratore unico – CFO -Società di revisione consulente fiscale - segretario generale	MEDIO
gestione delle risorse finanziarie e di cassa, transazioni finanziarie	REATI SOCIETARI E REATI ABUSO DEL MERCATO	Amministratore unico – CFO -Società di revisione consulente fiscale	MEDIO
gestione delle casse	REATI SOCIETARI E REATI ABUSO DEL MERCATO	Amministratore unico - - Società di revisione -responsabile biglietterie e store	MEDIO
gestione dei crediti	REATI SOCIETARI E REATI ABUSO DEL MERCATO	Amministratore unico – CFO Consulente fiscale	ALTO
gestione delle operazioni sul capitale, utili e riserve	REATI SOCIETARI E REATI ABUSO DEL MERCATO	Amministratore unico - Sindaco Unico - consulente fiscale	MEDIO
gestione attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione nelle scritture contabili	REATI SOCIETARI E REATI ABUSO DEL MERCATO	Amministratore unico - - Società di revisione consulente fiscale	MEDIO
processo di redazione e formazione del bilancio annuale ed infrannuale	REATI SOCIETARI E REATI ABUSO DEL MERCATO	Amministratore unico - Sindaco Unico (iter e tempistica di formazione secondo il codice civile) - consulente fiscale -società di revisione	MEDIO

gestione oneri tributari e previdenziali	REATI SOCIETARI E REATI ABUSO DEL MERCATO	Amministratore unico - consulente fiscale - consulente del lavoro	MEDIO
gli adempimenti verso i soci, verso i revisori e gli organismi di controllo (COVISOC)	REATI SOCIETARI E REATI ABUSO DEL MERCATO	Amministratore unico - Sindaco Unico - consulente fiscale - società di revisione	MEDIO
ATTIVITA' SENSIBILI	PARTE SPECIALE 3	FUNZIONI COINVOLTE	LIVELLO DI RISCHIO
valutazione dei rischi	Gestione per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/2008)	Amministratore unico - Responsabile della sicurezza e DGE	MEDIO
gestione delle emergenze	Gestione per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/2008)	Amministratore unico - Responsabile della sicurezza e DGE	MEDIO
sorveglianza sanitaria	Gestione per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/2008)	Amministratore unico - Responsabile della sicurezza e DGE - medico del lavoro	MEDIO
formazione ed informazione	Gestione per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/2008)	Amministratore unico - Responsabile della sicurezza e DGE	MEDIO
impianti ed infrastrutture	Gestione per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/2008)	Amministratore unico - Responsabile della sicurezza e DGE	MEDIO
gestione dell'evento sportivo	Gestione per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/2008)	Amministratore unico - Responsabile della sicurezza e DGE	MEDIO
ATTIVITA' SENSIBILI	PARTE SPECIALE 4	FUNZIONI COINVOLTE	LIVELLO DI RISCHIO
gestione del ciclo attivo	Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di utilità illecite	Amministratore unico – CFO -Società di revisione consulente fiscale - segretario	MEDIO
gestione del ciclo passivo e l'approvvigionamento di beni e servizi	Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di utilità illecite	Amministratore unico - CFO -Società di revisione consulente fiscale - segretario	MEDIO
investimenti in infrastrutture	Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di utilità illecite	Amministratore unico – CFO Sindaco Unico	MEDIO

compravendita dei giocatori e rapporti con procuratori ed agenti degli stessi	Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di utilità illecite	Amministratore unico – CFO - Direttore sportivo	ALTO
affidamento incarichi professionali di natura sportiva	Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di utilità illecite	Amministratore unico – CFO Direttore sportivo	ALTO
gestione delle risorse finanziarie e di cassa, transazioni finanziarie	Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di utilità illecite	Amministratore unico – CFO -Società di revisione consulente fiscale	MEDIO
omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni liberali, spese di rappresentanza, diritti pubblicitari e televisivi	Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di utilità illecite	Amministratore unico – CFO responsabile commerciale e marketing	ALTO
ATTIVITA' SENSIBILI	PARTE SPECIALE 5	FUNZIONI COINVOLTE	LIVELLO DI RISCHIO
la gestione di denaro contante	reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento e delitti in materia di violazione del diritto d'autore	amministratore unico - responsabile della biglietteria e store	ALTO
l'uso e la detenzione di valori di bollo	reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento e delitti in materia di violazione del diritto d'autore	amministratore unico - responsabile della biglietteria e store	ALTO
la produzione o l'uso di prodotti dotati di marchi, segni distintivi, modelli, disegni e brevetti.	reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento e delitti in materia di violazione del diritto d'autore	amministratore unico - grafico - responsabile commerciale e marketing	ALTO
gestione del ciclo passivo e l'approvvigionamento di beni e servizi	reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento e delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Amministratore unico – CFO -Società di revisione consulente fiscale - segretario generale	MEDIO
ATTIVITA' SENSIBILI	PARTE SPECIALE 6	FUNZIONI COINVOLTE	LIVELLO DI RISCHIO
gestione sistemi informatici e licenze software aziendali	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DEI DATI ILLECITI	Amministratore unico - segretario generale	ALTO
ATTIVITA' SENSIBILI	PARTE SPECIALE 7	FUNZIONI COINVOLTE	LIVELLO DI RISCHIO
omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni liberali, spese di rappresentanza, diritti pubblicitari e televisivi	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	Amministratore unico – CFO responsabile commerciale e marketing	ALTO

assunzione del personale	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	Amministratore unico- Direttore sportivo - consulente del lavoro - segreteria	ALTO
compravendita dei calciatori e rapporti con procuratori ed agenti degli stessi	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	Amministratore unico - direttore sportivo	ALTO
La gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	Amministratore unico – CFO Segretario Generale	ALTO
ATTIVITA' SENSIBILI	PARTE SPECIALE 8	FUNZIONI COINVOLTE	LIVELLO DI RISCHIO
gestione dei rifiuti speciali sanitari	REATI AMBIENTALI	Responsabile area sanitaria, medico sociale, massofisioterapisti, fisioterapisti	MEDIO
ATTIVITA' SENSIBILI	PARTE SPECIALE 9	FUNZIONI COINVOLTE	LIVELLO DI RISCHIO
gestione del ciclo attivo	REATI CORRUZIONE TRA PRIVATI	Amministratore unico – CFO -Società di revisione consulente fiscale - segretario generale	ALTO
gestione del ciclo passivo e l'approvvigionamento di beni e servizi	REATI CORRUZIONE TRA PRIVATI	Amministratore unico – CFO -Società di revisione consulente fiscale - segretario generale	ALTO
compravendita degli atleti e rapporti con procuratori ed agenti degli stessi	REATI CORRUZIONE TRA PRIVATI	Amministratore unico - direttore sportivo	ALTO
selezione e gestione del personale	REATI CORRUZIONE TRA PRIVATI	Amministratore unico- Direttore sportivo - consulente del lavoro - segreteria generale	ALTO
omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni liberali, spese di rappresentanza, diritti pubblicitari e televisivi	REATI CORRUZIONE TRA PRIVATI	Amministratore unico – CFO responsabile commerciale e marketing	
ATTIVITA' SENSIBILI	PARTE SPECIALE 10	FUNZIONI COINVOLTE	LIVELLO DI RISCHIO

compravendita degli atleti e rapporti con procuratori ed agenti degli stessi	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE	Amministratore unico - direttore sportivo	ALTO
selezione e gestione del personale	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE	Amministratore unico- Direttore sportivo - consulente del lavoro - segreteria generale	ALTO
gestione dell'attività sportiva	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE	Amministratore unico - direttore sportivo - segretario generale	ALTO
omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni liberali, spese di rappresentanza, diritti pubblicitari e televisivi	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE	Amministratore unico – CFO responsabile commerciale e marketing	ALTO
gestione dei farmaci al fine della prevenzione dal doping	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE	Responsabile area sanitaria, medico sociale, massofisioterapisti, fisioterapisti	MEDIO
ATTIVITA' SENSIBILI	PARTE SPECIALE 11	FUNZIONI COINVOLTE	LIVELLO DI RISCHIO
gestione societaria	REATI TRIBUTARI	Amministratore unico - Sindaco Unico	MEDIO
gestione con società controllate	REATI TRIBUTARI	Amministratore unico -	MEDIO
approvvigionamento di beni e servizi	REATI TRIBUTARI	Amministratore unico – CFO consulente fiscale -	MEDIO
affidamento incarichi professionali sportivi	REATI TRIBUTARI	Amministratore unico - direttore sportivo	MEDIO
omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni liberali, spese di rappresentanza, diritti pubblicitari e televisivi	REATI TRIBUTARI	Amministratore unico – CFO responsabile commerciale e marketing	MEDIO
compravendita giocatori	REATI TRIBUTARI	Amministratore unico - direttore sportivo	ALTO
rapporti con enti ispettivi pubblici e non	REATI TRIBUTARI	Amministratore unico - direttore sportivo - consulente fiscale - consulente del lavoro	MEDIO
selezione e gestione del personale	REATI TRIBUTARI	Amministratore unico- Consulente del lavoro - segreteria amministrativa	MEDIO
ATTIVITA' SENSIBILI	PARTE SPECIALE 12	FUNZIONI COINVOLTE	LIVELLO DI

			RISCHIO
compravendita degli atleti e rapporti con procuratori ed agenti degli stessi	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	Amministratore unico - direttore sportivo - consulente del lavoro	ALTO
selezione e gestione del personale	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	Amministratore unico- Consulente del lavoro - segreteria	MEDIO

PARTE SPECIALE -1-

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001).
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -1-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la società e la P.A.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

Di tali fattispecie di reato, si passerà a trattare solo quelle per le quali è stato rilevato, da apposito organismo di gap analysis, un rischio di commissione medio o alto, lasciando quindi escluse quelle figure di reato caratterizzate da un basso livello di rischio.

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea (art. 316-ter c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute conseguente indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. Tale ipotesi si realizza solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altre utilità.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altre utilità. La norma sanziona anche colui che dà o promette l'utilità.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.)**

Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.

In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Questa fattispecie si realizza nei casi di comportamenti finalizzati alla corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.)**

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza dell'art. 322 bis c.p., i membri degli organi delle Comunità Europee e i funzionari delle Comunità Europee e di Stati ESTERI.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

Questa fattispecie di reato si realizza quando chiunque, utilizzando violenza o minaccia, o tramite promessa o offerta di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa disponga della facoltà di non rispondere.

- **Truffa (art. 640 c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, produca a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Costituisce una aggravante la commissione della truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico; il fatto di truffa è pure aggravato se è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'errato convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Questa fattispecie di realizza quando la truffa riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Tale ipotesi risulta aggravata se la frode informatica è commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite dall'art. 318 comma 1, dall'art. 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. in relazione alle fattispecie di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si applicano anche a chi dà o promette, al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, il denaro o altre utilità.

2.Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale – 1 -.

I reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti, sia in Italia sia all'estero, con la Pubblica Amministrazione e con tutti quei soggetti che possono essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Con riferimento a tali reati, i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio nell'ambito della società **TRAPANI SHARK s.r.l.** sono i seguenti:

- La gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- La gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- La gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- La gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti relativi alla sicurezza e all'igiene sul lavoro e al rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- La gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativamente all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- La richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/ ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- Gli adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti, documenti e pratiche differenti da quelli finora descritti e nelle verifiche/procedimenti sanzionatori che ne derivino;
- La gestione del processo di erogazione di beni o servizi alla P.A.;

- L'approvvigionamento di beni e servizi;
- La vendita di beni e servizi;
- La gestione/inserimento delle informazioni all'interno di siti internet;
- La gestione di sponsorizzazioni, donazioni e omaggi;
- La negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica;
- Gestione dei trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- Pianificazione generale delle misure da adottare in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico, classificazione e trattamento di dati e informazioni,
- Gestione e protezione dei software, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
- Gestione degli aspetti inerenti la sicurezza fisica;
- Gestione e utilizzo di firma elettronica;
- Amministrazione del sistema;
- Gestione di data base;
- Esercizio di attività di impresa per mezzo di rete telematica;
- Gestione delle attività di acquisizione e sviluppo di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione, manutenzione, connessione o di altra natura relativi a hardware, software e reti e relative componenti tecniche connesse con il sistema
- Gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali;
- Gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori della società **TRAPANI SHARK s.r.l.** sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3.Principi generali di comportamento.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti della società **TRAPANI SHARK s.r.l.** in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori ed ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, in modo diretto o indiretto, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.lgs 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari, italiani o stranieri;
- b) promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o un soggetto privato) per promuovere o favorire gli interessi della Società anche a seguito di illecite pressioni. Sono consentiti omaggi e cortesie di uso commerciale di modesto valore seguendo la procedura prevista sotto il titolo "Omaggi e liberalità";
- c) ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sottoveste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- d) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- e) selezionare personale ovvero favorire l'avanzamento interno di carriera o il riconoscimento di premi a beneficio di alcuni dipendenti, non ispirandosi a criteri strettamente meritocratici o in base a criteri di valutazione non oggettivi;
- f) selezionare personale legato ad altro personale della Società, ad atleti o ad amministratori, da rapporti di parentela e/o affinità e/o coniugio senza opportuna comunicazione all'Organismo di vigilanza;
- g) effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

- h) assegnare incarichi di fornitura, o incarichi di qualsiasi genere o negoziare condizioni contrattuali con persone o società vicine o gradite a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza dell'operazione di acquisto;
- i) creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- j) riconoscere compensi in favore di consulenti, agenti o intermediari che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- k) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- l) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- m) alterare e/o utilizzare abusivamente ed in modo improprio i sistemi informatici aziendali.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, verrà formalizzata dalla società **TRAPANI SHARK s.r.l.** una specifica procedura quadro regolante i rapporti della Società con la Pubblica Amministrazione. **Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo, oltreché il libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE – 2 –
Reati Societari e Reati di Abuso di Mercato
(Artt. 25 ter e 25 sexies D.lgs 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI E DI MARKET ABUSE (ART. 25 1. TER E ART. 25 SEXIES DEL D.LGS. 231/2001).
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE – 2 -
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Le fattispecie dei reati societari e di abuso di mercato (art. 25 ter e art. 25 sexies del D.lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari e ai reati di abuso di mercato.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli articoli appena sopra citati.

Di tali fattispecie di reato, però, si passerà a trattare solo quelle per le quali è stato rilevato, da apposito organismo di gap analysis, un rischio di commissione medio o alto, lasciando quindi escluse quelle figure di reato caratterizzate da un basso livello di rischio.

- **False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

- **Omissa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 262 del 2005 si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.lgs. N.58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, 1° comma e cioè omette di comunicare l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58 del 1998).**

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 62 del 2005 si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La fattispecie si realizza altresì quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al precedente comma 1.

Ai fini della presente fattispecie per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

- **Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998).**

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 62 del 2005 si realizza quando chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale – 2 -.

I reati previsti dall'art 25 ter e dell'art. 25 sexies del D.lgs. 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti che intervengono tra la società, gli organi amministrativi e di controllo, i soci e i creditori, nonché le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Con riferimento a tali reati i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, nell'ambito della **TRAPANI SHARK s.r.l.**, sono i seguenti:

- La gestione dei rapporti con i soci, le società di revisione e il collegio sindacale;
- La redazione del bilancio e della situazione contabile infra-annuale;
- Le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile;
- La comunicazione, verbalizzazione e lo svolgimento delle assemblee;
- Le operazioni su strumenti finanziari;
- L'esercizio delle cariche societarie controllate/partecipate;
- L'emissione di comunicati stampa e l'informativa al mercato;
- I rapporti con l'Autorità di Vigilanza;
- La gestione di informazioni privilegiate che possono essere diffuse e/o utilizzate per l'acquisto, la vendita o altre operazioni su strumenti finanziari;

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i **collaboratori della TRAPANI SHARK s.r.l.**, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti **della TRAPANI SHARK s.r.l.**, in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25ter e art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate;
- c) attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità;
- d) assicurarsi che per ogni operazione sia conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione;
- e) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- f) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- g) mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti e, in particolare, assicurare che la circolazione interna e verso Terzi di documenti contenenti informazioni potenzialmente privilegiate sia soggetta ad ogni necessaria attenzione e cautela, onde evitare pregiudizi **alla TRAPANI SHARK s.r.l.**, e indebite divulgazioni;
- h) non comunicare ad altri, se non per motivi d'ufficio, le informazioni potenzialmente privilegiate di cui si viene a conoscenza;

- i) far sottoscrivere, ai Terzi cui si comunicano informazioni potenzialmente privilegiate in occasione del conferimento dell'incarico, un impegno di riservatezza;
- j) rispettare quanto evidenziato dalla Consob che, con riferimento alle società calcistiche raccomanda di usare la massima prudenza nel rilasciare dichiarazioni in relazione alle trattative di calcio-mercato al fine di non creare asimmetrie nella diffusione delle notizie, data la notevole attenzione da parte degli organi di informazione.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, verranno formalizzate specifiche procedure e norme aziendali aventi ad oggetto la definizione delle modalità, dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito della redazione dei bilanci:

- **Gestione Transazioni finanziarie**
- **Redazione Bilanci**

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE -3-

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. (art. 25 septies D.lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -3-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

1. Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime

La legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha dettato nuove misure in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e ha conferito al Governo delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia. Tra le principali novità è intervenuta la modifica del D.lgs. n. 231/2001 ai sensi dell'articolo 9 della citata Legge 123 relativamente all'estensione della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti commessi in seguito alla violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

È stato, infatti, inserito l'articolo 25 septies che fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, comma 3, c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime) commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per tale delitto, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata ricompresa tra tre mesi e un anno.

- **Lesioni personali colpose gravissime**

Salvo quanto previsto in precedenza, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per tale delitto, si applicano le sanzioni

interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata compresa tra tre mesi e un anno.

- **Lesioni personali colpose gravi**

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, comma 3, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per tale delitto si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale – 3 -.

Le norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro hanno come destinatari alcuni specifici soggetti e cioè il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori; alcune specifiche disposizioni riguardano il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il rappresentante per la sicurezza; in tema di cantieri temporanei mobili alcune specifiche disposizioni riguardano ancora il committente, il responsabile dei lavori ed i coordinatori per la sicurezza.

I reati di omicidio e di lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro interessano, a diverso titolo secondo le attribuzioni, i compiti e/o le responsabilità assegnate, principalmente i soggetti in questione.

Con riferimento ai reati ex art. 25 septies, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, in ambito **TRAPANI SHARK s.r.l.**, sono i seguenti:

- La gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

A tal fine è stato predisposto il documento di valutazione dei rischi che ha analizzato ogni ipotetico rischio che i lavoratori potrebbero dover affrontare; tale documento deve essere soggetto a modifiche, qualora le esperienze maturate suggeriscano la necessità di implementare il livello di sicurezza in ambito aziendale.

È stato inoltre predisposto un organigramma societario con il quale sono stati definiti i ruoli secondo una struttura gerarchica disciplinata da un sistema di procure e deleghe.

La TRAPANI SHARK s.r.l., si adopera al fine di promuovere l'attività di informazione e formazione dei lavoratori che viene svolta puntualmente per dare attuazione, nel modo più ampio e completo possibile, al rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; viene prestata, inoltre, particolare attenzione affinché ogni lavoratore sia provvisto ed utilizzi i dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione.

Viene, ancora, seguita con particolare attenzione l'attività che è stata appaltata a soggetti – aziende esterne; questi devono essere scelti in ragione della loro comprovata capacità e devono essere sensibilizzati

ad operare mediante la puntuale osservanza delle norme che disciplinano la materia oggetto del presente capitolo.

3. Principi generali di comportamento

Le seguenti disposizioni di carattere generale si applicano al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al rappresentante per la sicurezza, al R.S.G.S, al committente, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza che sono organici al **TRAPANI SHARK s.r.l.**, in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

In particolare il Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti, attribuzioni e/o responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro quali, a titolo esemplificativo, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), il Medico Competente (M.C.), addetti al primo soccorso, gli addetti emergenze in caso d'incendio, ognuno nell'ambito di propria competenza, devono garantire:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei rischi;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori/appaltatori sul sistema di gestione della sicurezza e della salute definito dal **TRAPANI SHARK s.r.l.**, e sulle conseguenze derivanti dall'eventuale mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la definizione e l'aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio/pericolo quali "quasi incidenti";
- l'idoneità delle risorse, umane (in termini di numero e qualifiche professionali) e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali;

In generale tutti i soggetti sopra individuati devono rispettare gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 ("Testo Unico sulla Sicurezza") e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro – così come anche modificati dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza - nonché quanto definito dalla Società, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità definite nelle procedure aziendali, eventuali segnali di rischio / pericolo (ad esempio "quasi incidenti"), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure aziendali.

Inoltre, è fatto espresso divieto a tutti i soggetti sopra individuati di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e delle procedure aziendali;

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, le specifiche procedure, protocolli e norme aziendali aventi ad oggetto il sistema di gestione della sicurezza, si trovano nel DVR e nella documentazione allegata di riferimento.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (ivi incluso l'aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi, la gestione della sicurezza, ecc.).

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e viene garantita la possibilità di effettuare una attività di controllo nei luoghi di lavoro anche con l'ausilio di personale tecnico di propria fiducia. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE -4-
Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di utilità illecite
(art. 25 octies D.Lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI UTILITÀ ILLECITE
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -4-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Le fattispecie dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di utilità illecite (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001)

Il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Segnatamente, l'art. 25-octies stabilisce:

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.”

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”

Ma si passi ai singoli reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.

• Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale reato si configura quando taluno, fuori dei casi di concorso di reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

• Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Tale reato si configura quando taluno, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo (quali rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione o delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope) con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti.

È previsto un aggravio di pena quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Tale reato si configura allorché chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p. prima citati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti non colposi di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione e delitti concernenti la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Anche qui, la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

In seguito ad un intervento legislativo avutosi nel 2007, i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non rilevano più, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001, solo se realizzati a livello transazionale, ma rendono l'ente responsabile anche se commessi esclusivamente su territorio italiano.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale 4.

Con riferimento ai reati ex art. 25-octies, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, nell'ambito del TRAPANI SHARK s.r.l. sono i seguenti:

- L'approvvigionamento di beni e servizi;
- Le transazioni finanziarie;
- La vendita di beni e/o servizi;
- La produzione e l'uso di prodotti dotati di marchi, segni distintivi, modelli, disegni e brevetti;
- La gestione della tesoreria, anche a fronte degli incassi di biglietteria in contante;
- La gestione degli investimenti, principalmente nell'ambito dell'attività sportiva;
- La gestione dei rapporti con agenti di calciatori e intermediari in genere;
- La gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie;

- La gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
- La gestione di liberalità e omaggi, ivi inclusi i titoli di accesso alle manifestazioni sportive;
- La gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, la gestione della contabilità e del bilancio, con particolare riferimento alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati, affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori della **TRAPANI SHARK s.r.l.**, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti del **TRAPANI SHARK s.r.l.**, in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

4. Regole specifiche di condotta

Si indicano qui di seguito, in relazione alle Aree di Rischio sopra evidenziate, le procedure aziendali che verranno implementate e che contengono i principi di comportamento che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

- **Gestione Acquisti, fornitori, incarichi professionali**
- **Gestione transazioni finanziarie** ed istruzioni operative ad essa collegate
- **Sponsorizzazioni ed omaggi**

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiari, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE -5-

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

(art. 25 bis D.lgs. 231/2001)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001) E DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -5-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001).

Di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie di reato rientranti nella classe di reati di cui alla Parte Speciale 5.

Di tali fattispecie di reato, si passerà a trattare solo quelle per le quali è stato rilevato, da apposito organismo di gap analysis, un rischio di commissione medio o alto, lasciando quindi escluse quelle figure di reato caratterizzate da un basso livello di rischio.

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando: 1) un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse un'apparenza di un valore superiore; 3) non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione.

Per contraffazione generalmente si intende "la formazione integrale della cosa imitata, con notevole grado di fedeltà". Caratteristica principale della contraffazione è, pertanto, l'imitazione della cosa reale, l'apparente genuinità. L'alterazione ha come presupposto l'esistenza di una moneta genuina e la sua circolazione legale costante e consiste, attraverso la manomissione, in una modificazione della sostanza o delle caratteristiche formali della moneta, tale da alterarne il valore.

- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, tale reato si configura qualora un soggetto introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

Tale reato si configura qualora un soggetto spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo rispetto ai citati articoli.

Per valori di bollo si intendono, a tal fine, la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori a questi equiparati da leggi speciali.

- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un qualsiasi soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

A tali condotte sono equiparate, ai fini della applicazione della pena, quelle che abbiano ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

- **Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale (brevetti disegni o modelli industriali) contraffaccia o alteri marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero quando chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o nella alterazione, faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)**

Tale reato si configura, fuori dei casi di concorso nei reati di cui al precedente art. 473 c.p., allorché chiunque vengano introdotti nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni

distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione e introduzione nel territorio dello Stato, è altresì punito, sebbene con pene ridotte, chiunque detiene per la vendita o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti sopra descritti.

Si ribadisce come, agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori a questi equiparati da leggi speciali.

La tutela prevista per le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p. deve ritenersi limitata, secondo le interpretazioni giurisprudenziali, ai soli marchi registrati.

1.2 Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.lgs. 231/2001)

Di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-novies.

- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter Legge 633/1941)**

Tale norma, al comma 1, punisce chiunque commette, a fini di lucro, uno dei fatti che si passerà ad elencare, ove lo stesso sia commesso per uso non personale:

- a) Abusivamente duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) Abusivamente riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) Pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio o comunque cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmettere a mezzo della radio, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) Detenere per la vendita o la distribuzione, porre in commercio, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) In assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzi di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) Introdurre nel territorio dello stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, vendere, concedere in noleggio, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- g) fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per la vendita o il noleggio o detenere per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestare servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle predette figure;

- h) abusivamente rimuovere o alterare le informazioni elettroniche di cui all'art. 102 quinquies, L. 633/1941, ovvero distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o per televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

La stessa norma, al comma 2 dell'art. precedente, continua col prevedere sanzioni, sia di natura detentiva che di natura pecuniaria, a carico di chiunque:

- a) riproduca, duplichi, trasmetta o diffonda abusivamente, venda o ponga altrimenti in commercio, ceda a qualsiasi titolo o importi abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- b) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunichi al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- c) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si renda colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- d) promuova od organizzi le attività illecite di cui al comma 1.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -5-

In relazione ai reati di cui all'art. 25 bis del D.lgs. 231/2001, le attività sensibili individuate, ossia le attività nel cui svolgimento la **TRAPANI SHARK s.r.l.**, può incorrere in responsabilità penale, sono le seguenti:

- la gestione di denaro contante;
- l'uso e la detenzione di valori di bollo;
- l'uso e la detenzione di carte di pubblico credito;
- l'approvvigionamento di beni e/o servizi;
- la produzione o l'uso di prodotti dotati di marchi, segni distintivi, modelli, disegni e brevetti.

In relazione, invece, ai reati di cui all'art. 25 novies, le attività sensibili individuate per la **TRAPANI SHARK s.r.l.**, si esauriscono fondamentalmente nella gestione di opere dell'ingegno.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra

identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori della **TRAPANI SHARK s.r.l.**, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti della **TRAPANI SHARK s.r.l.**, in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- l'utilizzo fraudolento di marchi di enti di certificazione;
- l'utilizzo di certificazioni non possedute;
- l'utilizzo delle certificazioni fuori dagli ambiti e dai termini temporali per i quali è stata ottenuta;
- l'abusiva trasmissione/diffusione allo Stadio di opere musicali, spettacoli o filmati coperti da diritto d'autore;
- la diffusione, a qualsiasi titolo, di produzioni audiovisive (cd/dvd) senza aver adempiuto a quanto previsto dalla Legge (contrassegno SIAE) o comunque abusivamente;

- l'abusiva trasmissione/diffusione di opere musicali, spettacoli o filmati coperti da diritto d'autore, nel corso di eventi organizzati;
- l'abusiva trasmissione sul sito internet o mediante il canale televisivo di opere musicali, spettacoli o filmati coperti da diritto d'autore;
- l'abusiva pubblicazione sulla rivista o sul sito internet di parti di opere letterarie coperte dal diritto d'autore.
- L'abusiva installazione, duplicazione, o diffusione a terzi di programmi (software) soggetti a licenza.

4.Regole specifiche di condotta

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nei precedenti capitoli dovranno rispettarsi le procedure:

- **Gestione Acquisti, fornitori, incarichi professionali**
- **Gestione transazioni finanziarie** ed istruzioni operative ad essa collegate
- **Sponsorizzazioni ed omaggi, ricavi da diritti televisivi**

oltre alle regole seguenti e i principi generali contenuti nel presente Modello:

- tutelare il copyright su dati, immagini e/o software sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso il segreto industriale, quando e ove legalmente possibile, e/o (per l'Italia) registrazioni SIAE;
- utilizzare *disclaimer* su presentazioni, documentazione tecnica e commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione;
- vietare l'impiego, l'uso e l'installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato, non contrassegnato o non autorizzato;
- vietare il download di software coperti da copyright;
- nell'ambito delle attività di promozione-pubblicizzazione di marchi e prodotti e, in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo e la messa a disposizione del pubblico (anche attraverso un sistema di reti telematiche) di opere dell'ingegno protette deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con partner terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
- prevedere clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale.

5.1 controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE -6-

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI DELITTO INFORMATICO E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -6-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

1. Le fattispecie dei reati di delitto informatico e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001)

La legge 18.3.2008 n. 48, entrata in vigore il 5.4.2008, ha introdotto nell'ordinamento italiano una serie di nuove fattispecie di reato che possono essere commesse attraverso un illecito utilizzo di documenti informatici e/o di sistemi informatici.

Tale legge ha altresì introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 24 bis, che estende alle società, ricorrendone i presupposti, la responsabilità amministrativa per i reati sopra indicati.

La natura informatica che qualifica questi reati può riguardare le modalità di realizzazione della condotta, il suo oggetto materiale, il bene giuridico tutelato o la natura dei mezzi di prova.

Preliminarmente, al fine di agevolare la lettura delle norme, vengono di seguito fornite le definizioni di documento informatico e sistema informatico:

- per documento informatico si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti” secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.lgs. 82/2005;
- per sistema informatico si intende, secondo la Convenzione di Budapest, “qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compie un'elaborazione automatica di dati”.

Di seguito si descrivono le singole fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24-bis. Di tali fattispecie di reato, però, si passerà a trattare solo quelle per le quali è stato rilevato, da apposito organismo di gap analysis, un rischio di commissione medio o alto, lasciando quindi escluse quelle figure di reato caratterizzate da un basso livello di rischio per la Società.

- **615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

La norma in esame punisce l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico altrui, protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di tipo hardware o software.

La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di “introduzione” che di “permanenza” abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

Il reato in questione, ad esempio, contrasta il fenomeno dei c.d. “hackers”, e cioè di quei soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati.

- **617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

La norma in esame, tutelando la genuinità e la riservatezza delle comunicazioni, punisce le condotte di intercettazione, impedimento o interruzione delle comunicazioni telematiche, poste in essere all'insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione.

La formula normativa di “comunicazioni telematiche” si presta ad abbracciare qualunque forma e qualunque strumento di divulgazione, ivi compresa la stessa via telematica, e quindi anche la diffusione del testo della comunicazione via Internet o attraverso qualsiasi altra rete.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

- **617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

La norma in esame punisce la condotta di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, posta in essere al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge.

- **635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

La norma punisce esclusivamente il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui.

Nella nozione di danneggiamento rientrano le condotte di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione e soppressione.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

- **635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità**

La norma in questione al primo comma punisce le condotte prodromiche e preparatorie al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'art. 635 bis c.p. riguardanti informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità.

La concreta realizzazione del danno, invece, integra un'autonoma ipotesi di reato, sanzionata più pesantemente nel comma 2 della norma in commento.

- **635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

La norma in questione punisce le condotte di danneggiamento di cui all'art. 635 bis c.p. aventi ad oggetto il funzionamento di un sistema informatico. Tra le condotte di danneggiamento punite dalla norma rientra, oltre a quella di "rendere in tutto od in parte inservibile" il sistema informatico, anche quella di averne "ostacolato gravemente" il funzionamento.

Il riferimento al fatto che il danneggiamento punito possa essere commesso anche attraverso "l'introduzione o la trasmissione di dati" dimostra l'attenzione del legislatore alla punizione delle condotte che si concretizzano nella diffusione di virus informatici.

- **635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

La norma in questione punisce i fatti di danneggiamento previsti dall'art. 635 quater c.p. riguardanti i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

2.Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -6-

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 24-bis i principali processi sensibili ritenuti più specificamente a rischio, nell'ambito della **TRAPANI SHARK s.r.l.**, sono i seguenti:

- Negoziare/stipulare e/o eseguire contratti ai quali si perviene mediante trattative private;
- Negoziare/stipulare e/o eseguire contratti ai quali si perviene mediante procedure aperte o ristrette;
- La gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro e il rispetto delle cautele previste dalla legge per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- La gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- La gestione dei trattamenti previdenziali del personale e la gestione dei relativi accertamenti;
- La richiesta di provvedimenti amministrativi ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- La predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- La gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali;
- Adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, pratiche ecc., differenti da quelli descritti in precedenza e procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- Amministrazione del sistema;
- Gestione di data base;
- Gestione e utilizzo di firma elettronica;
- Esercizio di attività di impresa per mezzo di rete telematica;
- Gestione degli aspetti inerenti la sicurezza informatica di documenti elettronici con valore probatorio;
- Gestione del processo di erogazione di beni/servizi alla P.A.;
- Accesso ad Internet tramite strumenti aziendali;
- Gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione del profilo utente e processo di autenticazione;
- Gestione e protezione della postazione di lavoro;
- Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica;

- Gestione e protezione dei software, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
- Gestione dei dispositivi di memorizzazione;

Le disposizioni della Presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti aziendali coinvolti, a vario titolo, nella gestione o nell'utilizzo dei sistemi informativi aziendali; ovvero tutti i dipendenti, i collaboratori esterni, temporanei e continuativi, i fornitori che per le loro attività abbiano accesso fisico o logico ai sistemi informativi del **TRAPANI SHARK s.r.l.**

3. Principi generali di comportamento

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:

- acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
- danneggiare e distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali;
- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.

La **TRAPANI SHARK s.r.l.**, deve attivarsi al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- valutare la corretta implementazione tecnica del sistema "deleghe e poteri" aziendale a livello di sistemi informativi ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta segregazione dei compiti;
- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e di trattamento dei dati, suggerendo ogni più opportuno adeguamento.

Tutti i soggetti inclusi nel presente documento sono tenuti a rispettare, per le attività di rispettiva competenza, le seguenti regole:

- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle policy e procedure aziendali definite;
- le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- non deve essere consentito l'accesso alle aree riservate alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;
- la navigazione in Internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve essere limitato alle sole attività lavorative;
- la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica della **TRAPANI SHARK s.r.l.**, sia implementata nel rispetto delle regole interne ed in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa;
- le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di networking e gestione dei sistemi software e hardware devono rispettare i principi e le regole aziendali al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed Informatici (come già specificato all'interno del Documento Programmatico sulla Sicurezza).

4. Regole specifiche di condotta

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

La gestione e il monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici devono trovare puntuale disciplina in:

- una procedura interna relativa alla gestione del rischio informatico “**Regolamento per l'uso del Sistema informatico aziendale**”;
- nella redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni a ciò preposte;
- nella attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali;
- nell'attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte degli utenti che si espliciti attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;
- nell'attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici;

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE -7-
Delitti di criminalità organizzata
(art. 24 ter D.lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE – 7 -
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001)

L'art. 2, comma 29, della L. 94/2009, recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza, ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 24-ter, che introduce tra i possibili reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti numerose fattispecie c.d. di "criminalità organizzata", anche se non connotate dal requisito della "transnazionalità". L'art 24-ter introduce nel novero dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, i seguenti:

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

È associazione per delinquere quell'associazione finalizzata alla commissione dei reati di: riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi e reati concernenti la violazione delle norme in materia di immigrazione clandestina.

Costituisce una aggravante, ai fini della comminazione della pena, la circostanza che l'associazione sia diretta alla commissione dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. ossia delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.

• Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

La norma chiarisce che l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Coloro che prendono parte ad una associazione del tipo sopra descritto sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

Più severamente invece, ossia con una pena compresa tra nove e quattordici anni di reclusione, sono puniti coloro che promuovono, dirigono od organizzano la medesima associazione.

Si ha un aggravio di pena nel caso in cui l'associazione sia armata.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

È previsto un aggravio di pena pure nel caso in cui le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di altri delitti.

• Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Tale reato si configura allorché un soggetto ottenga la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

La pena è la stessa stabilita dal primo comma dell'art. 416 bis c.p.

• Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù; Tratta di persone; Acquisto e alienazione di schiavi.

Per la trattazione delle tre fattispecie di reato appena elencate, disciplinate dagli artt. 600, 601 e 602 c.p., si rimanda alla Parte Speciale – 11 – relativa, tra l'altro, ai delitti contro la personalità individuale.

• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D.lgs. 286 del 1998)

Tale norma punisce chiunque – salvo che il fatto non costituisca più grave reato - promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La punizione dei soggetti che si siano resi colpevoli delle azioni appena descritte è subordinata al verificarsi dei seguenti casi:

- a) Che il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) Che la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) Che la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

- d) Che il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto;
- e) Che gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti.

- **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)**

Tale fattispecie di reato si configura allorché chiunque sequestri una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

La pena è aggravata ove dal sequestro derivi comunque la morte della persona sequestrata, nonostante tale fatto fosse non voluto dal sequestratore.

Ove invece il colpevole cagioni – quindi, volutamente – la morte del sequestrato, si applica la pena dell'ergastolo.

Si applicano pene più miti a quel concorrente nel reato che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto rapito possa riacquistare la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione.

- **Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 DPR 309/1990)**

Tale fattispecie di reato viene ad esistenza quando chiunque, senza apposita autorizzazione, coltivi, produca, fabbrichi, estragga, raffini, venda, offra o metta in vendita, ceda, distribuisca, commerci, trasporti, procuri ad altri, invii, passi o spedisca in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

È inoltre punito chiunque importi, esporti, acquisti, riceva a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detenga:

- Sostanza stupefacenti o psicotrope che per quantità, ovvero per modalità di presentazione, ovvero per altre circostanze appaiano destinate ad un uso non esclusivamente personale;
- Medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che eccedano il quantitativo prescritto.

È inoltre punito chiunque illecitamente ceda, metta o procuri che altri mettano in commercio le sostanze oggetto di tale norma, nonostante tale soggetto sia in possesso di apposita autorizzazione.

Costituisce reato, ai fini di applicazione di tale norma, anche l'illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori delle sostanze stupefacenti o psicotrope, utilizzabili nella produzione clandestina delle stesse.

È infine punito chiunque coltivi, produca o fabbrichi sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle autorizzate.

- **Armi e munizioni comuni da sparo (art. 2 Legge 110/1975)**

Sono considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali sia esclusa l'attitudine a recare offesa alla persona.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/ del 1990)**

Si ha tale figura di reato quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso DPR (ossia produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia tali associazioni è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore ad anni venti.

Che, più semplicemente, partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di tale genere di sostanze.

La pena è aumentata, ancora, ove l'associazione sia armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

A seguito delle attività di mappatura dei rischi, si è ritenuto di concludere che l'unica fattispecie che comporta astrattamente un rischio di realizzazione all'interno dell'azienda è quella di cui all'art. 416 c.p (associazione per delinquere, di natura semplice – escluso sesto comma).

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -7-

Per la sua natura particolare, caratterizzata da una carenza di tipicità della fattispecie, il reato di "associazione per delinquere" è astrattamente configurabile oltre che in alcuni ambiti puramente interni, anche e soprattutto negli ambiti di quelle attività del **TRAPANI SHARK s.r.l.** caratterizzate da un contatto frequente o continuativo con terze parti, laddove uno o più soggetti interni alla Società, approfittando delle proprie mansioni, possano associarsi con due soggetti esterni al fine di commettere in forma organizzata più delitti nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Più in particolare, si è ritenuto di considerare la possibilità teorica che taluni specifici reati, già considerati nelle precedenti Parti Speciali (cui si rimanda), possano essere commessi anche in forma "associativa". Potrebbe quindi configurarsi l'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di uno dei seguenti reati:

- Corruzione (Parte Speciale I);
- Indebita percezione di contributi federali (Parte Speciale I);
- False comunicazioni sociali (Parte Speciale II);
- Ricettazione / riciclaggio / impegno di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita (Parte Speciale IV).

Oltre ai reati sopra riportati, si riconosce la teorica possibilità che si possano commettere i seguenti ulteriori reati:

- Associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia tributaria;
- Associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizioni sportive.

Nell'ambito della **TRAPANI SHARK s.r.l.** si riconoscono quali processi sensibili teoricamente a rischio, anche ai fini del reato di associazione a delinquere, i seguenti:

- La gestione di sponsorizzazioni, donazioni e omaggi;
- L'assunzione del personale;
- La gestione di agenti, intermediari, partner commerciali e fornitori;
- La gestione di attività che richiedono il ricorso diretto/indiretto a manodopera;
- L'approvvigionamento di beni e servizi;
- La negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- Vendita di beni o servizi;
- Approvvigionamento di beni o servizi;
- Realizzazione di investimenti;
- Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, finanziamenti, sovvenzioni, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
- vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;
- gestione dell'evento-partita.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha i seguenti scopi:

- a) di indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

- b) Di fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

Con riferimento alle possibili condotte illecite finalizzate ad alterare il regolare svolgimento delle competizioni sportive, si precisa che rilevanti ai sensi del D.lgs. 231 potrebbero essere:

- l'utilizzo di mezzi fraudolenti finalizzati ad una turbativa o ad un impedimento dell'altrui attività, la minaccia o la violenza quale mezzo di illecita concorrenza, che potrebbero in ipotesi integrare la previsione di cui agli artt. 513 c.p. ("turbata libertà dell'industria e del commercio") e 513 bis c.p. ("illecita concorrenza con minaccia o violenza"), richiamati dall'art. 25 bis del D.lgs. 231/2001.
- la commissione in forma associativa (ex. art. 416 c.p.) di condotte riconducibili alla "frode in competizioni sportive", così come disciplinata dalla Legge n. 410/89.

Inoltre, fuori dai casi previsti dal D.Lgs 231/01, si ricorda che:

- lo stesso reato di "frode in competizioni sportive", anche se compiuto individualmente, potrebbe ugualmente colpire un amministratore, un dirigente o un calciatore della società. Il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce di per sé un illecito sportivo, ai sensi dell'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva. La società è responsabile, direttamente o in via oggettiva, degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio (art. 4 c.5 e art. 7 c.2-3 CGS).

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti della **TRAPANI SHARK s.r.l.** in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico del **TRAPANI SHARK s.r.l.** Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti sportivi nazionali ed internazionali, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate: all'organizzazione e alla gestione delle gare; alla gestione degli adempimenti sportivi; alla conclusione di operazioni di trasferimento di calciatori e di sottoscrizione di contratti di prestazione sportiva.
- b) tenere un atteggiamento trasparente e collaborativo, ispirato a principi di sportività, nei rapporti con le altre società calcistiche, con i calciatori e i loro agenti, con gli arbitri e con i rappresentanti delle istituzioni sportive;
- c) osservare rigorosamente, anche nei rapporti con i terzi, tutte le norme poste dalla legge a tutela della veridicità dell'informativa contabile, contro il riciclaggio e in materia fiscale;
- d) fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è **vietato**, a mero titolo esemplificativo:

- promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Società o condizionare, anche indirettamente, il regolare svolgimento delle competizioni sportive;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare pressioni indebite nei confronti di tecnici, calciatori o arbitri; in generale, compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione in cui la TRAPANI SHARK sia impegnata;
- effettuare scommesse, direttamente o tramite terzi, sull'esito delle gare del Trapani Shark o di altre squadre concorrenti;
- comunicare a terze informazioni riservate sia di carattere economico-finanziario, sia relative alla gestione tecnico-sportiva della squadra;

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- riconoscere compensi in favore di fornitori, partner commerciali, consulenti, agenti o intermediari senza adeguata giustificazione e in assenza di accordi formalizzati;
- emettere fatture / autofatture ed effettuare registrazioni contabili senza adottare il corretto regime IVA;
- effettuare dichiarazioni dei redditi non rispondenti a quanto risultante dalla contabilità o in generale effettuare operazioni atte a determinare un reddito imponibile non corretto / veritiero.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che delle previsioni del Codice Etico, verranno formalizzate specifiche procedure e norme aziendali volte a disciplinare le attività operative ed i controlli in essere nell'ambito dei principali processi aziendali:

- **Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione**
- **Gestione acquisti, fornitori, incarichi professionali**
- **Gestione transazioni finanziarie**
- **Redazione Bilanci**

Con particolare riferimento alle attività a rischio di cui al precedente paragrafo 2, le procedure e le disposizioni aziendali vigenti riguardano:

- la gestione degli adempimenti verso la Pubblica amministrazione, gli organismi sportivi e le autorità di vigilanza
- L'approvvigionamento di beni e servizi (inclusa l'assegnazione di incarichi professionali);
- gli investimenti nell'area sportiva, (inclusa la gestione dei rapporti con agenti e intermediari);
- la chiusura delle situazioni contabili annuali e infra-annuali e la redazione dell'informativa contabile verso la controllante;
- la gestione delle vendite connesse con lo Stadio;
- la vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;
- la gestione della tesoreria e delle casse.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo oltre al libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE -8-

Reati ambientali (art. 25 undecies D.lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -8-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)

Con il D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, entrato in vigore il 16 agosto 2011, sono stati introdotti nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente ex D.Lgs. 231/01 i reati c.d. "ambientali". Si tratta dei reati in violazione degli artt. 727-bis e 733-bis c.p., alcuni dei reati di cui al D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale), nonché alcuni reati di cui alla legge 150/92.

Relativamente a tali fattispecie di reato, ci si limiterà, per la maggior parte di essi, ad una mera elencazione in quanto reati per i quali, a seguito di studi condotti da apposito organismo di gap analysis, è stato riscontrato un basso livello di rischio che la Società incorra nelle responsabilità da tali fattispecie derivanti. I reati che, in materia ambientale, vengono quindi in rilievo ai sensi del D.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **Commercio di esemplari di specie meglio specificate nel regolamento CEE 338/1997;**
- **Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;**
- **Norme in materia ambientale (art. 137, comma 1 e 2 del D.lgs. 152/2006)**

Tale norma punisce chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

La pena è aggravata quando le condotte descritte sopra riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nello stesso decreto.

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;**
- **Bonifica di siti;**
- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;**
- **Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.lgs. 152/2006)**

Tale reato si concretizza quando chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti,**

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -8-

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-undecies, i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, nelle imprese sono i seguenti:

- Scarichi industriali;
- Scarichi industriali pericolosi;
- Traffico illecito di rifiuti.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti della società **TRAPANI SHARK s.r.l.** in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e ai divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico della **TRAPANI SHARK s.r.l.** Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) Tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, dei limiti delle autorizzazioni ambientali ricevute e di eventuali prescrizioni, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate:
- **alla gestione dei rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi;**
 - **alla gestione degli scarichi di acque reflue;**
- b) alla gestione, manutenzione e sanitizzazione dei campi e delle strutture di proprietà o date in concessione o in uso al **TRAPANI SHARK s.r.l.** Nella selezione dei fornitori cui è demandata la raccolta ed il trasporto dei rifiuti (ovvero coloro che producono rifiuti nel corso delle proprie attività svolte presso i siti della **TRAPANI SHARK s.r.l.** porre particolare attenzione all'affidabilità ed accertarsi del possesso dei requisiti. Laddove la **società TRAPANI SHARK s.r.l.** si configuri come produttore del rifiuto, verificare le autorizzazioni previste per il trasportatore e lo smaltitore, secondo quanto imposto dalla vigente legislazione.

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale;
- in sede di realizzazione di prescrizioni imposte dalla legge o da Enti pubblici in materia ambientale, perseguire l'obiettivo di risparmio costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
- presentare o predisporre, anche in concorso con terzi, certificati falsi di analisi dei rifiuti;
- superare i limiti consentiti, in termini di tempo e di quantità, per il temporaneo deposito di rifiuti sanitari o altri rifiuti;
- in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli Organismi di controllo.

4.Regole specifiche di condotta

Nell'espletamento della propria attività per conto **della TRAPANI SHARK s.r.l.**, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, devono rispettare le istruzioni operative adottate dalla Società per la gestione ambientale.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte **dalla TRAPANI SHARK s.r.l.** e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno **della TRAPANI SHARK s.r.l.** nell'ottica di migliorare le prestazioni ambientali della Società.

Sulla base della suddetta politica, **la TRAPANI SHARK s.r.l.** dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione societaria, dall'organo dirigente a ciascuno dei lavoratori nella gestione ambientale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti, con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di Esponenti Aziendali;
- impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela dell'ambiente;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
- impegno a monitorare in maniera costante il livello degli scarichi, delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento del suolo, al fine di garantirne un controllo, individuare le eventuali criticità e le relative azioni correttive.

In base all'evoluzione delle attività gestite presso i siti della **TRAPANI SHARK s.r.l.**, il vertice aziendale ed il personale coinvolto nella gestione e manutenzione dei siti devono in ogni caso verificare l'eventuale futura necessità di formalizzazione di ulteriori regole con riferimento a:

- il corretto esercizio di impianti che producono emissioni in atmosfera;
- la corretta attività di manutenzione di impianti eventualmente contenenti sostanze lesive dell'ozono.

5.1 controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

**PARTE SPECIALE -9-
Corruzione tra privati
(art. 25 ter, lett. s-bis, D.lgs. 231/2001)**

1. IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER, LETTERA S-BIS DEL D.LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -10-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Il reato di corruzione tra privati (art. 25-ter c.1 lettera s-bis del D.lgs. 231/2001)

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata il 13 novembre 2012, è stato ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 prevedendo:

- la nuova fattispecie di “induzione indebita a dare o promettere utilità”, di cui all’articolo 319-quater c.p. richiamato dall’art. 25, c. 3 del D.Lgs. 231/2001 - Si veda Parte Speciale 1.
- la nuova fattispecie di “corruzione tra privati”, di cui all’articolo 2635 c.c. come novellato dalla medesima legge n. 190/2012 richiamato dall’art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis del D.Lgs. 231/2001. La legge punisce coloro i quali concedono o promettono, direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno di essi, al fine di compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società del soggetto corrotto. Nel concetto di utilità ricade ogni sorta di beneficio dato o promesso (es. cessione di beni o servizi senza corrispettivo o, che sia a prezzo vile, l’uso gratuito di beni, ecc.) valutabile come retribuzione del mercimonio illecito. Il reato è altresì punibile quando la dazione o la promessa sia accettata dal corrotto, oltre che “per sé”, quindi anche per un terzo, legato al corrotto, (destinatario dell’utilità). Oggetto dell’accordo criminoso è il compimento di atti contrari agli obblighi dell’ufficio ovvero l’astenersi dall’assumere atti necessari. La condotta o l’omissione deve essere tale da procurare nocimento alla Società ed è punibile anche quando l’evento, pur non costituendo l’oggetto della propria volontà commissiva, sia stato accettato, dall’agente, come conseguenza del proprio agire (dolo eventuale). La norma punisce, come persone fisiche, con le medesime pene, sia i corrotti sia i corruttori.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la norma punisce l’Ente nel cui interesse o vantaggio il corruttore agisce, sia esso un soggetto “apicale” o “sottoposto”. L’art. 25 ter, lett. s-bis del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell’ente “nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del Codice civile”. Ciò sta a significare che, con riferimento a tale fattispecie, **una responsabilità amministrativa da reato può sorgere soltanto in capo all’ente al quale appartiene il soggetto corruttore, ossia colui il quale dà o promette denaro od altre utilità.**

Il reato presupposto è procedibile a querela della persona offesa, fatto salvo il caso in cui dal fatto derivi una distorsione della concorrenza: in tal caso, infatti, per il reato si procederà d’ufficio.

Per distorsione della concorrenza si intendono tutte quelle attività che abbiano ad oggetto o abbiano come fine quello di “impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza” (art. 2 L. 287/90).

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -10-

Le condotte tipiche della corruzione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono applicabili anche con riferimento ai reati di corruzione tra privati.

Sono sensibili, pertanto, per la **TRAPANI SHARK s.r.l.**, tutti i processi già considerati nella Parte Speciale -1-, con particolare riferimento ai processi c.d. “strumentali”, ovvero laddove può concretizzarsi una modalità di comportamento che costituisce un mezzo per un evento corruttivo, anche successivo:

- l’approvvigionamento di beni e servizi e l’assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- la gestione amministrativa del processo di vendita (ciclo attivo) e del processo di acquisto o di investimento (ciclo passivo);
- la gestione di incassi e pagamenti;
- la gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
- la richiesta e la gestione di finanziamenti;
- la gestione dei tesseramenti di calciatori professionisti e non;
- la gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato
- la gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione benefici vari a favore dei dipendenti;

- la vendita di sponsorizzazioni, eventi, posti premium e la gestione del ticketing (inclusa la gestione ed emissione di biglietti omaggio).

In aggiunta a ciò, debbono considerarsi “sensibili”, ai fini del rischio di commissione del reato di corruzione tra privati, tutte quelle attività aziendali nel cui ambito può manifestarsi l’occasione per la commissione del reato.

Si ritengono dunque più specificatamente a rischio le seguenti attività:

- la vendita di sponsorizzazioni, eventi, posti premium;
- la negoziazione di diritti televisivi collettivi o individuali;
- la gestione delle trattative per l’acquisizione e cessione di calciatori professionisti e per la stipula dei contratti di prestazione sportiva;
- la gestione dei rapporti con le altre società calcistiche, anche in occasione delle gare;
(Si ricorda inoltre che, fuori dai casi previsti dal D.Lgs. 231/01: il fare un’offerta di denaro o di altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti alla competizione sportiva, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, costituisce di per sé reato di frode in competizioni sportive che, se accertato, potrebbe colpire un amministratore o un dirigente della **TRAPANI SHARK s.r.l.**; il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce di per sé un illecito sportivo.
- la gestione dei rapporti con le controparti contrattuali o con altre imprese, sebbene operanti in settori diversi da quello calcistico;
- la gestione dei rapporti con le controparti bancarie e assicurative;
- la gestione dei rapporti con gli analisti finanziari e società di rating.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

Con particolare riferimento ai processi “strumentali” alla corruzione in genere, già richiamati nella Parte Speciale 1 del Modello, i presidi di controllo adottati per ciascuno di tali processi sono da considerarsi pienamente mutuabili da quanto definito nelle medesime Parti Speciali o dalla regolamentazione interna ivi richiamata.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti della **TRAPANI SHARK s.r.l.**; in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, il reato di corruzione tra privati; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico della **TRAPANI SHARK s.r.l.**

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività che comportano rapporti con altre Società, laddove la **TRAPANI SHARK s.r.l.**; potrebbe ricavare un’indebita utilità o interesse, concedendo o promettendo, anche per interposta persona, denaro, omaggi o altre utilità, nei rapporti con:
 - amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori;

- qualsiasi soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di uno di essi.

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- a) porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale richiamata nel successivo paragrafo 4;
- b) concedere o promettere denaro, abbonamenti o biglietti omaggio, altri tipi di omaggio, benefici o altre utilità a soggetti, come sopra menzionati, appartenenti a:
 - controparti contrattuali, società o imprese concorrenti;
 - controparti bancarie o assicurative, al fine di ottenere, ad esempio, estensioni di fido, minori covenants o condizioni contrattuali maggiormente favorevoli;
 - società di certificazione, al fine di ottenere la certificazione od il rinnovo della stessa, anche in assenza dei requisiti;
 - controparti nell'ambito dell'assegnazione / negoziazione di diritti televisivi collettivi o individuali (Lega basket di serie A e LEGA DUE, singole controparti negoziali), al fine di ottenere una ripartizione maggiormente favorevole alla società **TRAPANI SHARK s.r.l.**; di diritti collettivi o condizioni contrattuali maggiormente favorevoli nella negoziazione di diritti individuali;
 - negoziazioni per la "buyer" di clienti / potenziali clienti, nell'ambito di vendite di sponsorizzazioni, altri diritti, 'posti premium' o eventi, al fine di ottenere condizioni contrattuali maggiormente favorevoli per la società **TRAPANI SHARK s.r.l.**
 - direttori sportivi o altri soggetti che rappresentino una società di pallacanestro affinché favoriscano la conclusione di una operazione a condizioni economiche favorevoli per **la TRAPANI SHARK s.r.l.**, oppure ostacolino una trattativa con altra società;
 - dirigenti, calciatori o allenatori di altra società per orientare un determinato risultato sportivo.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che alle previsioni del Codice Etico, si ricorda che sono state formalizzate specifiche procedure interne e norme aziendali volte a disciplinare le attività operative ed i controlli in essere nell'ambito dei principali processi aziendali.

Con particolare riferimento alle attività a rischio di cui al precedente paragrafo 2, le procedure vigenti sono le seguenti:

- **Gestione acquisti, Fornitori e incarichi professionali**
- **gestione Transazioni finanziarie**
- **Redazione bilanci**

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE – 10 –
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi
d’azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati
(art. 25 – quaterdecies, D.lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati (art. 25 – quaterdecies, D.lgs. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -10-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Le fattispecie dei reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quaterdecies "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" del D.Lgs. 231/2001.

Le norme puniscono due distinte ipotesi di reato:

- **Frode in competizioni sportive** (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401)

Tale ipotesi si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Al contempo è punito il partecipante alla competizione che accetti il denaro o altre utilità o vantaggio, o ne accolga la promessa.

- **Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa** (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401)

Tale fattispecie punisce chiunque:

(Co. 1)

- eserciti abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- organizzi scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
- eserciti abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità;
- venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri ovvero partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- organizzi, eserciti e raccolga a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero, seppur titolare della prescritta concessione, organizzi, eserciti e raccolga a distanza, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;

(Co. 2)

- Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, in qualsiasi modo dia pubblicità al loro esercizio;
- dia pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

(Co. 3)

- partecipi a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo;

(Co. 4bis)

- svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive

modificazioni;

(co. 4 ter)

- effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

2.Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -10-

i principali processi sensibili ritenuti più specificamente a rischio, in ambito **TRAPANI SHARK s.r.l.**, sono i seguenti:

compravendita degli atleti e rapporti con procuratori ed agenti degli stessi

- compravendita di calciatori e rapporti con i procuratori ed agenti degli stessi
- selezione e gestione del personale
- gestione dell'attività sportiva
- omaggi, sponsorizzazioni, diritti televisivi, spese di rappresentanza
- gestione dei farmaci e doping

3.Principi generali di comportamento

I principi generali cui i destinatari del Modello devono uniformarsi al fine della prevenzione del presente reato sono riportati nel Codice etico nel Titolo II (Principi di Condotta) e nel Titolo III (Canoni di rispetto della legalità e Canoni di condotta in materia di scommesse sportive)

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che alle previsioni del Codice Etico, verranno formalizzate specifiche procedure interne e norme aziendali volte a disciplinare le attività operative ed i controlli in essere nell'ambito dei principali processi aziendali.

Con particolare riferimento alle attività a rischio le procedure vigenti saranno le seguenti:

- **compravendita di calciatori e rapporti con i procuratori ed agenti degli stessi**
- **Gestione e selezione delle risorse umane**
- **Sponsorizzazioni ed omaggi, marketing, diritti televisivi**

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE -11-
Reati tributari
(art. 25 quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001 – L. n. 39/2019)

1. I REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIEDECIES, D.LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -11-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. I reati

Art. 2 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11 D.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di

imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -10-

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del Decreto.

- ✓ Gestione societaria
- ✓ Gestione per operazioni intercompany
- ✓ Compravendita giocatori professionisti
- ✓ Affidamento incarichi professionali
- ✓ Omaggi, sponsorizzazioni
- ✓ Rapporti con enti ispettivi
- ✓ Gestione del ciclo passivo e relativa acquisizione in contabilità delle fatture
- ✓ Gestione risorse finanziarie
- ✓ Processo di redazione del bilancio e di riconciliazione dei dati di bilancio con i dati dichiarativi IVA e Unico Società di Capitali
- ✓ Tenuta della contabilità
- ✓ Operazioni societarie

Per tutte le attività sensibili sopra descritte, i profili di rischio sono relativi a:

- ✓ In generale, esistenza di documentazione extracontabile o in ogni caso non riconducibile ad archivi strutturati di informazioni e documenti conformi alle procedure ed alle indicazioni fornite dalla Società
- ✓ Esistenza di operazioni passive
- ✓ oggettivamente inesistenti
- ✓ soggettivamente inesistenti (sovrapproduzione)
- ✓ operazioni soggettivamente inesistenti, in particolare tra soggetti diversi da quelli formalizzati:
 - Esistenza di operazioni con soggetti privi dei requisiti per lo svolgimento dell'attività contrattualizzata
 - Esistenza di operazioni apparenti poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero riferite a soggetti fittiziamente interposti
 - Approvazione di operazioni volte a depauperare il patrimonio della Società
 - Falsa esposizione di informazioni nei rapporti con le autorità pubbliche aventi compiti verificatori ed ispettivi

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- ✓ Assenza di riscontri documentali circa le operazioni svolte dall'area amministrativo contabile o esistenza di documentazione non riferibile a insiemi strutturati e preventivamente identificati dalla Società
- ✓ Presenza di operazioni non riferibili al business aziendale o con fornitori non in possesso dei requisiti minimi atti a garantire l'effettiva operatività e l'effettiva fornitura di prodotti o servizi
- ✓ Assenza di richiami alle metodologie di valutazione utilizzate, in particolare quando siano disponibili norme OIC o principi contabili internazionali, in particolare con riferimento alle variazioni in aumento ed in diminuzione
- ✓ Assenza di flussi preliminari all'approvazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, a garanzia della piena conoscibilità del processo di formazione del bilancio

- ✓ Assenza di tracciabilità e motivazione di qualsiasi atto che comporti al disponibilità di rilevanti asset aziendali
- 3. Principi generali di comportamento e controlli dell'ODV per mitigare il rischio**
- ✓ Attivazione di specifiche procedure di "analisi di controparte" in relazione alla dismissione degli asset aziendali
- ✓ Applicazione di procedure per la selezione e la gestione delle forniture, ivi compresa la programmazione degli acquisiti ed un sistema di analisi degli eventuali scostamenti
- ✓ Nel quadro della definizione del funzionigramma, la Società deve prestare attenzione alla valutazione della congruità qualitativa e quantitativa delle risorse umane da utilizzare per l'erogazione dei servizi contrattualizzati con l'Ente pubblico
- ✓ Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali
- ✓ Redigere il bilancio annuale d'esercizio della società secondo i criteri previsti dal codice civile, dai principi contabili nazionali elaborati dall'OIC e/o internazionali (IAS) ove ne ricorrano i presupposti.
- ✓ corretta identificazione, nella dichiarazione fiscale, del soggetto firmatario;
- ✓ conformità della dichiarazione effettivamente presentata (che può essere scaricata tramite il canale Entratel), con la copia cartacea conservata agli atti della società;
- ✓ apposizione delle firme autografe previste (legale rappresentante, ed eventualmente collegio sindacale o revisore legale, intermediario incaricato della trasmissione), sulla copia cartacea che resta agli atti della società;
- ✓ Controllo delle anagrafiche fornitori, al fine di verificare la presenza di fornitori inseriti in black-list;
- ✓ Controllo al fine di verificare le richieste dei fornitori relative a pagamenti da effettuarsi su banche situate in specifici Paesi (a fiscalità privilegiata o comunque diversi da quelli di stabilimento dei fornitori medesimi);
- ✓ Monitoraggio costante, attraverso uno scadenziario, degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- ✓ Controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
- ✓ Controllo formalizzato di completezza ed accuratezza delle imposte pagate e sui crediti maturati nei confronti dell'erario.
- ✓ Controlli ai fini della normativa antiriciclaggio

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che alle previsioni del Codice Etico, verranno formalizzate specifiche procedure interne e norme aziendali volte a disciplinare le attività operative ed i controlli in essere nell'ambito dei principali processi aziendali.

Con particolare riferimento alle attività a rischio le procedure vigenti saranno le seguenti:

- **Gestione acquisti, Fornitori e incarichi professionali**
- **Gestione Transazioni finanziarie**
- **Redazione bilanci**
- **Sponsorizzazioni ed omaggi, diritti televisivi**

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE -12-
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
(art. 25 – duodecies, Dlgs 231/2001)

1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 – DUODECIES, D.LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -12-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. I reati

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie contemplata dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 e fa riferimento all'**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare** - articolo 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comma 12 bis).

Si tratta d'Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,

- ✓ se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- ✓ se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- ✓ se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -10-

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 duodecies del Decreto.

- ✓ Compravendita di atleti, rapporti con agenti e procuratori
- ✓ Selezione e gestione del personale

3. Principi generali di comportamento e controlli dell'ODV per mitigare il rischio

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento ed in particolare:

- ✓ comportamenti verso i lavoratori e a tutela della personalità individuale

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.


A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

Trapani, lì 11/11/2025

L'amministratore unico della TRAPANI SHARK s.r.l.

Dott. Valerio Antonini


TRAPANI SHARK S.R.L.
Via della Cuba, 8
01100 TRAPANI
P.Iva: 02539490819
C.F.: 04028590817